

Repertorio n. 32695

Raccolta n. 12119

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Registrato a Roma

DELLA ASSOCIAZIONE

1

"THE CO2 (THE CRISIS OPPORTUNITY 2) ONLUS"

il 11/12/2017

REPUBBLICA ITALIANA

n. 34409

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di
dicembre in Roma, nel mio Studio

Serie 1T

Pagati euro 200,00

4 dicembre 2017

Alle ore dieci e cinquanta

Io sottoscritta Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO Notaio in Roma
con Studio al Lungotevere Sanzio n. 9, iscritta nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
assisto alla costituzione e deliberazione della presente As-
semblea all'uopo richiesta dalla Signora

- AGOSTINI GIULIA, nata a Roma il 25 dicembre 1981, do-
miciliata per la carica ove in appresso,

dell'identità di persona della quale io Notaio sono cer-
to,

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella
sua qualità di Presidente della Associazione

"THE CO2 (THE CRISIS OPPORTUNITY 2) ONLUS", con sede in
Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 15, Codice Fiscale
97426250581, costituita con atto ricevuto dal Notaio Franco
Lupo di Roma in data 26 giugno 2006 rep. 84186 (reg.to a Roma
3 il 10 luglio 2006 al n. 16825 vol. 1)



ed iscritta all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. presso la D.R.
LAZIO con effetto dal 25 novembre 2009 prot. n. CCR/ac/onlus
40542.

La Comparsa dichiara e fa constare che, a norma
dell'articolo 18 del vigente Statuto, con comunicazione scrit-
ta inviata in data 23 novembre 2017 a tutti i soci, è stata
convocata in questo giorno, alle ore dieci e trenta, nel luogo
suindicato, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria
della predetta Associazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica denominazione dell'associazione
2. Approvazione di un nuovo testo di statuto in conformità al
D.Lgs. 460/1997
3. Varie ed eventuali

A termini del succitato articolo 18 dello Statuto assume
la Presidenza dell'Assemblea, nella qualità, la sovracomparsa
Signora Agostini Giulia la quale, constatato e dato atto:

- che è presente il Presidente nella persona di se mede-
sima

- che sono presenti numero quattro soci e regolarmente
rappresentati numero cinque soci, e così complessivamente nu-
mero nove soci sugli attuali nove iscritti

- che le deleghe, previo riscontro di regolarità, vengono
acquisite agli atti sociali

D I C H I A R A

validamente costituita l'Assemblea ed idonea, per constatato quorum costitutivo, ai sensi del vigente Statuto, a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama quindi me Notaio a redigere il verbale dell'Assemblea e apre la seduta con la trattazione congiunta, stante la stretta connessione, del primo e secondo argomento all'ordine del giorno.

Egli espone a tal fine, brevemente, le ragioni che consigliano di modificare la denominazione attuale della Associazione in "CO2 (CRISIS OPPORTUNITY 2) O.N.L.U.S." nonché le ragioni che rendono necessaria l'approvazione di un nuovo testo di Statuto, del quale dà lettura all'Assemblea, ristrutturato nella sua articolazione anche ai fini di un più puntuale adeguamento della normativa statutaria alle previsioni portate dal D.Lgs. 460/1997 in materia di O.N.L.U.S..

Al termine della sua esposizione il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, udito l'esposto presidenziale, con votazione unanime espressa per alzata di mano, come constatato dal Presidente

d e l i b e r a

- di modificare la denominazione dell'Associazione in "CO2 (CRISIS OPPORTUNITY 2) O.N.L.U.S."

- di approvare il nuovo testo di Statuto, integrato e ristrutturato, composto di dieci articoli.



Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo di Statuto, composto di dieci articoli ed esteso su quattro fogli per pagine sedici, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla Comparente.

Sul terzo argomento all'ordine del giorno "Varie ed eventuali" nessuno richiede la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore undici e trenta.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura in Assemblea alla Comparente, la quale da me interpellata, lo ha approvato e confermato.

Si richiedono tutte le agevolazioni fiscali di cui al D.

Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia in due fogli per pagine cinque e sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio ad ore undici e trenta nei fogli di cui consta a norma di legge.

GIULIA AGOSTINI

MARIA CHIARA BRUNO Notaio

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "CO2 (CRISIS OPPORTUNITY 2) O.N.L.U.S."

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 sotto la denominazione "CO2 (CRISIS OPPORTUNITY 2) O.N.L.U.S."

L'Associazione, nella propria denominazione, farà uso, in ogni comunicazione e manifestazione esterna a sé stessa ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

Articolo 2 - Sede legale e Sedi operative

L'Associazione ha sede legale in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 15.

Il trasferimento della sede legale nella medesima città di Roma non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha altresì le seguenti sedi operative:

in Roma, Via della Lungara 19 - 00165 presso la "Casa Internazionale delle Donne"

in Milano, Viale Vittorio Veneto 28 - 20124 Milano

in Napoli - Via Solfatara 35 - 80078 Pozzuoli (NA).

Articolo 3 - Durata



La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino allo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni, non persegue alcun fine commerciale o di lucro.

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Opera per la promozione dei diritti della persona e della salute, rivolgendosi a persone svantaggiate in Italia e nei Paesi emergenti, per il superamento dell'emarginazione, per la formazione e promozione sociale, nel campo audio-video e musicale, per l'eliminazione delle disuguaglianze sociali come libera espressione di partecipazione e solidarietà nei campi culturale, civile e sociale.

L'Associazione in particolare:

- realizza e promuove progetti per la conciliazione famiglia-lavoro e per il sostegno genitoriale;
- sviluppa e/o promuove attività di formazione e di orientamento in favore delle donne e della loro cultura;
- promuove progetti per una educazione senza stereotipi;
- sostiene attività e politiche per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere;
- fornisce sostegno alle organizzazioni *no profit* riguardo alla scrittura di progetti ed alla progettazione parte-

cipata;

- intesse rapporti con operatori culturali e sociali italiani e stranieri, per elaborare progetti comuni e costruire una rete di rapporti non occasionale che faciliti una costante cooperazione;

- organizza laboratori e seminari di studio sulle tematiche oggetto dell'attività per giovani e studenti e corsi di formazione per docenti;

- promuove la pubblicazione di studi e progetti audiovisivi e musicali e editoriali nel campo del proprio oggetto;

- promuove attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione rivolte al personale delle amministrazioni pubbliche e ai contesti istituzionali, riguardanti le sole tematiche che costituiscono l'oggetto dell'associazione;

- elabora e propone progetti e seminari di formazione per le categorie destinatarie delle iniziative;

- propone performance e eventi che siano testimonianza di un percorso scelto senza finalità semplicemente spettacolari;

- svolge attività di integrazione e di supporto ai soggetti vulnerabili;

- sviluppa progetti per favorire il dialogo interculturale;

- promuove il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento;



- collabora con analoghe Associazioni, Enti pubblici o privati nazionali e internazionali per l'attuazione e lo sviluppo di compiti idonei al raggiungimento delle finalità sopra esposte.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare necessarie e/o utili al perseguimento delle finalità sociali, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5 - Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi per conseguire le proprie finalità:

a) - dalle quote e dai contributi associativi;

b) - dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;

c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;

d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed

unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - Associati

Possono essere associati persone fisiche, enti riconosciuti e non riconosciuti di diritto privato tra cui fondazioni, comitati, associazioni ed ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, in numero illimitato, che condividano le suddette finalità ed intendano partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati si distinguono in "fondatori" e "ordinari".

Gli associati fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Gli associati ordinari sono quelli che chiedono di far parte dell'Associazione successivamente alla sua costituzione e che intendano, per competenza ed attività, contribuire al perseguimento dei fini dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda presentata dall'aspirante.

Tutti gli associati hanno l'obbligo morale e giuridico di versare, all'atto dell'ammissione, la quota associativa ed



i contributi associativi annuali che verranno annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché quello di prestare la propria opera a favore dell'Associazione rispettando le norme di legge e quelle stabilite dal presente Statuto.

Tutti gli associati, inoltre, hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni esercitando il diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione, scioglimento ed estinzione degli Enti partecipanti.

L'associato può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento del contributo associativo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.

L'associato in mora nel pagamento di tre contributi associativi annuali è considerato decaduto ad ogni effetto.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti nei confronti dell'Associazione, di inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti

interni o nelle delibere adottate dagli Organi sociali o in presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

L'escluso può fare ricorso contro l'esclusione all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

Gli associati recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente
- d) il Segretario

a) L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si



riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ed è costituita da tutti gli associati, fondatori ed ordinari, in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- la nomina dei Consiglieri, fissandone il numero prima dell'elezione, e del Segretario
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, ad essa demandato per legge, per Statuto o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione, la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori;
- ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, a essa demandato per legge, per Statuto o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita:

= in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati;

= in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita;

= in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati;

= in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti, salvo per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati tanto in prima quanto in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nelle votazioni sono ammesse deleghe, ma ogni associato non può rappresentare più di due associati in ogni riunione.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per



l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. E' altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a tutti gli associati, con preavviso di almeno sette giorni, mediante invito a mezzo lettera raccomandata, contenente gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo di adunanza.

La convocazione può essere inviata anche a mezzo telefax o per posta elettronica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.

b) Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, eletti tra gli associati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili ("Consiglieri").

I Consiglieri possono percepire emolumenti per

l'attività prestata nei limiti di cui al D.P.R. n. 645/1994 e dal D.L. n. 239/1995 convertito dalla Legge n. 336/1995 s.m.i.

I Consiglieri possono rinunciare alla carica loro conferita, comunicando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un proprio membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea nella quale dovrà essere portato all'ordine del giorno l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e preventivo, all'ammontare delle quote d'iscrizione e dei contributi annuali dei Soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo:

- nominare, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, ove ciò non sia fatto dall'Assemblea in sede di elezione;

- studiare e formulare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre progetti idonei al raggiungimento delle finalità statutarie secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

- determinare le quote d'iscrizione ed i contributi annuali dovuti dagli associati;

- ammettere i nuovi associati in base alle relative domande;

- predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

c) Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresen-

tanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, per qualsiasi ordine e grado di giurisdizione.

Spetta altresì al Presidente:

- convocare l'Assemblea e presiederla;
- convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo, ponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, firmando gli atti necessari e facendo quant'altro si rendesse opportuno e necessario con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali o ad negotia per singoli atti o categorie di atti;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza del presente statuto, promuovendone le opportune modifiche qualora si rendessero necessarie;
- provvedere ai rapporti con le Autorità tutorie;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno e necessario riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente ne assume transitoriamente i compiti; il Consiglio stesso provvede tempestivamente ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea.

d) Il Segretario



Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta; provvede, d'intesa con il Presidente, alla formulazione dell'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo; prepara la documentazione da presentare all'Assemblea.

Inoltre egli coadiuva il Consiglio Direttivo nelle attività necessarie all'amministrazione dell'Associazione ed esegue le decisioni del Consiglio Direttivo per la parte amministrativa.

Articolo 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei 40 (quaranta) giorni successivi. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il preventivo finanziario dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il rendiconto - consuntivo o preventivo - deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la data fissata per la riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati.

Articolo 9 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo e delle eventuali eccedenze attive, con le maggioranze di cui al precedente articolo 7 lettera a).

I liquidatori sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a associati o a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio della liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 10 - Norme applicabili

Per tutto quanto non contemplato nello Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, e ss.mm. e a quelle del capo II e III del titolo II del libro primo del codice civile e ad ogni disposizione di

legge vigente in materia.

GIULIA AGOSTINI

MARIA CHIARA BRUNO Notaio

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME

COMPOSTA DA N. 10 FOGLI , CHE SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER

GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

ROMA, LI 16 GENNAIO 2018


